DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012 364/2012/R/EEL

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI FINI DELLA REVISIONE DEI MECCANISMI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITO E DI RICONOSCIMENTO AGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA DEGLI ONERI LEGATI ALLA MOROSITÀ

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione 349/07);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 35/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 41/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/11);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 125/07 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del servizio di maggior tutela di energia elettrica erogato, alle condizioni definite dall'Autorità, nei confronti dei clienti finali domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero:
- l'assetto del mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica è stato successivamente confermato con il decreto legislativo n. 93/11;
- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una funzione di promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori da essa regolati, in condizioni, tra l'altro, di economicità e di redditività:
- il TIV definisce le condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di maggior tutela, tra cui il livello del deposito cauzionale loro applicabile, nonché la remunerazione spettante agli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio;
- il livello del deposito cauzionale è attualmente dimensionato avendo a riferimento la stima della spesa di un mese di fornitura di energia elettrica;
- la remunerazione degli esercenti la maggior tutela:
 - è differenziata a seconda che il servizio sia prestato in regime di separazione societaria dall'impresa distributrice territorialmente competente, ovvero dalla medesima impresa distributrice;
 - include, tra l'altro, il riconoscimento dei costi connessi al mancato incasso delle fatture da parte dei clienti finali (di seguito: oneri per morosità) determinati a partire dalla voce relativa alla svalutazione dei crediti iscritti a bilancio e definita come percentuale standard rispetto al fatturato;
- i livelli delle componenti a remunerazione degli esercenti la maggior tutela sono stati definiti con la deliberazione 349/07 e successivamente rivisti con le deliberazioni ARG/elt 35/09, ARG/elt 41/10, ARG/elt 205/11;
- rispetto ai costi riconosciuti, nel corso del tempo la voce di costo relativa agli oneri per morosità dei clienti finali è divenuta via via più rilevante, oltre a risultare differenziata con riferimento ad alcuni fattori;
- in particolare, il fenomeno relativo alla morosità sembrerebbe assumere maggiore rilevanza in alcuni ambiti del territorio nazionale, con riferimento ad alcune specifiche classi di clienti finali ed essere generato da fattori non direttamente sotto il controllo dell'esercente la maggior tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità;
- prevedere che nell'ambito del menzionato procedimento venga valutato, mediante l'acquisizione dagli operatori di dati ed informazioni ritenuti utili, il differente impatto, in termini di morosità, dei clienti finali serviti in base alle loro caratteristiche e alla loro collocazione geografica;
- prevedere che i dati e le informazioni raccolti ai sensi del precedente punto siano utilizzati, per quanto possibile, anche al fine di contribuire alla definizione di proposte alle istituzioni competenti volte a migliorare le attuali misure relative alla

compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità;
- 2. di stabilire che nell'ambito del procedimento, qualora sia ritenuto opportuno, possano essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 1, anche per il tramite della pubblicazione di documenti di consultazione e l'acquisizione dagli operatori di dati ed informazioni ritenuti utili;
- 3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
- 4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2012, al fine di pervenire alla revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e alla definizione dei livelli di remunerazione degli esercenti la maggior tutela in vigore a partire dall'anno 2013;
- 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni